



16/06/2004

Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (OCart)

Risultati della consultazione **(27 febbraio 2004 – 10 maggio 2004)**

Il 27 febbraio 2004 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato, presso le Cancellerie di Stato dei Cantoni e le organizzazioni interessate, la procedura di consultazione in merito al progetto di ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart).

25 Cantoni e Semicantoni nonché 28 organizzazioni si sono espressi nel quadro di detta procedura. 1 Cantone e 3 organizzazioni hanno indicato di non voler prendere posizione su tale progetto di ordinanza.

Un certo numero di organizzazioni (definite qui di seguito "il gruppo di organizzazioni") rappresentanti dei settori della protezione dell'ambiente, della cooperazione e dell'agricoltura nonché degli oppositori dell'ingegneria genetica, ha presentato lo stesso parere consolidato.

Osservazioni generali

Nessuno dei settori che hanno preso posizione nell'ambito della suddetta procedura si è opposto al principio stesso dell'ordinanza proposta dal DATEC. L'ordinanza di Cartagena colma infatti le lacune presenti nell'OEDA e nell'OIconf, in particolare in materia di esportazione di OGM, e permette in tal modo alla Svizzera di adempiere a tutti i suoi obblighi in qualità di Parte al Protocollo di Cartagena. 5 Cantoni e 4 organizzazioni hanno accettato il progetto nella forma proposta.

Il gruppo di organizzazioni solleva la questione della pertinenza dell'OCart nelle regioni di frontiera (ad es. nel caso in cui degli agricoltori svizzeri utilizzino parcelle situate in un Paese estero) e si chiede, insieme a un Cantone, se il flusso di polline debba essere considerato un movimento transfrontaliero non intenzionale.

Si è inoltre fatto riferimento alla relazione con gli Stati che non sono Parti al Protocollo. Un gruppo di organizzazioni chiede in particolare che l'esportazione di OGM sia possibile solo verso i Paesi che hanno ratificato il Protocollo di Cartagena o che dispongono di una regolamentazione appropriata in materia di ingegneria genetica. Due organizzazioni economiche e tre organizzazioni agricole chiedono di disciplinare specificamente nell'ordinanza la questione degli scambi con i Paesi che non sono Parti al Protocollo, in particolare quando tali Paesi non rispettano la procedura e le scadenze previste da quest'ultimo.

Per analogia con il Regolamento europeo, un'organizzazione industriale chiede che nell'OCart vengano inclusi un articolo relativo ai dati riservati, basato sull'articolo 21 del Protocollo, ed una clausola di esenzione per gli OGM in relazione ai quali, secondo quanto definito in una decisione della Riunione delle Parti, è improbabile che si verifichino effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica (art. 7 cpv. 4 del Protocollo).

La stessa organizzazione chiede anche di definire nell'OCart il contributo della Svizzera al rafforzamento delle capacità dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti al Protocollo (art. 22 del Protocollo di Cartagena).

Un certo numero di interventi supera ampiamente il campo d'applicazione dell'OCart. Tre Cantoni chiedono un chiarimento sulle differenze fra le scadenze previste dall'OEDA (90 giorni per le emissioni sperimentali, nessuna scadenza per la messa in commercio) e quelle stabilite dal Protocollo (270 giorni in ogni caso). Un Cantone constata che le disposizioni concernenti le misure da adottare in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali dovrebbero applicarsi anche agli organismi naturali patogeni e a tutti gli incidenti che possono essere provocati da un'emissione. Suggerisce pertanto di disciplinare tale questione nel quadro dell'OEDA o dell'OIconf. Un altro Cantone chiede la creazione di un osservatorio nazionale sugli OGM, mentre un altro ancora auspica che, sui prodotti destinati ad essere utilizzati intenzionalmente nell'ambiente (in particolare le sementi) e contenenti una percentuale di DNA di OGM inferiore allo 0,5%, vengano indicati sia la percentuale di contaminazione sia l'elenco degli OGM contaminanti presenti.

Infine, alcuni Cantoni chiedono un chiarimento del significato dei seguenti termini: "pertinenti per la biosicurezza" (allegato 1 lett. e e g, allegato 2 lett. f e h), "centri d'origine e centri di diversità genetica" (allegato 1 lett. f e allegato 2 lett. g) e "statuto giuridico in Svizzera dell'organismo geneticamente modificato" (allegato 1 lett. m).

Osservazioni specifiche sul testo del progetto di ordinanza

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il gruppo di organizzazioni chiede di introdurre nell'articolo 1 un nuovo capoverso che definisca l'obiettivo dell'ordinanza. Il testo proposto è una versione semplificata ed adattata dell'articolo 1 dell'OEDA. Le stesse organizzazioni suggeriscono inoltre di fare riferimento, in questo articolo, alla considerazione del principio di precauzione ed al fatto che le applicazioni domestiche sono disciplinate dalla LPAmb, dalla LDA e dalla LAgr.

Articolo 2 Definizioni

2 organizzazioni rappresentanti dell'economia e 3 organizzazioni agricole chiedono di precisare specificatamente nella definizione di OGM che questi ultimi sono assimilati agli OVM secondo il Protocollo di Cartagena. Un Cantone e un'organizzazione invitano inoltre ad utilizzare nell'ordinanza le terminologie specifiche delle tre lingue nazionali al posto del termine generico "Biosafety Clearing House".

Articolo 3 Dovere di diligenza

Il gruppo di organizzazioni auspica che venga aggiunto alla lettera b un riferimento all'etichettatura (o caratterizzazione), per analogia con l'articolo 14 dell'ordinanza sull'impiego confinato (OIConf).

Articolo 4 Documentazione d'accompagnamento

Numerosi Cantoni ed organizzazioni hanno sottolineato l'importanza dell'identificatore unico e della documentazione d'accompagnamento per poter assicurare la tracciabilità degli OGM. Un Cantone è intervenuto per chiedere alla delegazione svizzera di promuovere attivamente, nel quadro dei lavori della Riunione delle Parti, lo sviluppo di un marcatore molecolare (tag) associato all'identificatore unico. Un altro Cantone raccomanda che, per quanto riguarda il sistema di identificazione internazionalmente riconosciuto, l'OCart faccia specificatamente riferimento all'identificatore unico dell'OCSE secondo l'esempio dell'Unione europea (cfr. Regolamento 65/2004 della Commissione). Il gruppo di organizzazioni propone di aggiungere alla documentazione d'accompagnamento delle informazioni supplementari non previste dal Protocollo di Cartagena, quali il nome del detentore del brevetto in mancanza del codice d'identificazione internazionalmente riconosciuto, un'etichettatura chiara sull'imballaggio ed i metodi analitici d'identificazione disponibili. I rappresentanti dell'economia sono preoccupati per il sovraccarico amministrativo che potrebbe derivare da un'interpretazione stretta delle disposizioni del capoverso 3 in materia di documentazione d'accompagnamento per i movimenti transfrontalieri di OGM destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi. In tale ambito, propongono una differenziazione tra OGM del gruppo 1, con rischio nullo o trascurabile, e quelli con rischio riconosciuto, auspicando che l'UFAFP elabori in ogni caso direttive chiare e modelli appropriati in stretta collaborazione con gli operatori.

Articolo 5 Obbligo di tenere un registro delle esportazioni

Un Cantone raccomanda di estendere l'obbligo di tenere un registro anche ai movimenti transfrontalieri di OGM destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi. Un altro Cantone propone di consentire a tutte le autorità, e non solamente all'UFAFP, di chiedere che tali registri vengano messi a loro disposizione. Un Cantone auspica infine che vengano inserite delle precisazioni sulla natura dei dati da conservare per 30 anni e sulle misure da adottare in caso di cessazione delle attività dell'azienda.

Articolo 6 Importazione

Tutti i Cantoni chiedono che nel capoverso 2, relativo all'importazione di OGM destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi, venga aggiunto un riferimento all'articolo 9 dell'OIConf. Il gruppo di organizzazioni propone di fare riferimento, nel capoverso 1, agli articoli da 6 a 12 della LIG invece che agli articoli 7 e 13 dell'OEDA. Quattro Cantoni auspicano che le disposizioni emendate del capoverso 2, compreso il riferimento all'articolo 9, siano applicabili anche al transito. Il gruppo di organizzazioni propone inoltre un nuovo capoverso relativo al transito, in cui venga specificato l'obbligo di identificare i veicoli ed i container.

Articolo 7 Esportazione

1 Cantone chiede che le disposizioni dell'articolo 7 siano applicabili anche ai movimenti transfrontalieri degli OVM destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi. Di conseguenza, anche l'allegato 1 dovrebbe essere modificato. Lo stesso Cantone chiede inoltre l'aggiunta di un capoverso in cui si specifichi che, in caso di regolamentazione assente o lacunosa nel Paese importatore, sono applicabili le disposizioni in vigore in Svizzera.

Articolo 8 Compiti dell'UFAPF

Tutti i Cantoni sostenuti dal gruppo di organizzazioni chiedono l'inclusione, alla lettera d, di un riferimento all'obbligo dell'UFAPF di informare i Cantoni interessati. I Cantoni auspicano inoltre che, alla lettera f, venga aggiunto un riferimento agli standard internazionali in vigore in materia di trasporto. 1 Cantone chiede di inserire alla lettera b, per analogia con l'articolo 5, l'obbligo di conservare i dati in questione per un periodo di 30 anni. Ad eccezione di un'organizzazione, che propone di attribuire la competenza in materia di esportazione di sementi OGM all'Ufficio federale dell'agricoltura, tutti gli altri pareri concordano con la designazione dell'UFAPF quale Ufficio competente per l'attuazione dell'OCart.

Articolo 9 Partecipazione al meccanismo internazionale di scambio d'informazioni

Il gruppo di organizzazioni auspica che alla lettera f si precisi che fra gli studi in materia di biosicurezza sono inclusi anche i risultati dei programmi di controllo ed ogni altra pubblicazione pertinente.

Articolo 10 Misure in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali

Tutti i Cantoni chiedono di aggiungere nel capoverso 4 l'obbligo di notificare i movimenti transfrontalieri non intenzionali ai Cantoni interessati. Un Cantone chiede inoltre che l'UFAPF crei una centrale attiva 24 ore su 24 e propone di ricorrere, a tal fine, alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL). Il gruppo di organizzazioni chiede infine l'introduzione, nel capoverso 1, di un riferimento agli obiettivi di protezione fissati negli articoli da 6 a 12 della LIG.

Articolo 11 Controllo dell'esportazione

Un Cantone auspica che questo articolo sia applicabile anche al controllo dei movimenti transfrontalieri di OGM destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi.

Allegati

Un'organizzazione suggerisce di cancellare, alla lettera b dell'allegato 3, l'aggettivo "probabile" prima di "data".

Allegato:***Elenco delle autorità, istituzioni e organizzazioni che hanno preso posizione******1. Staatskanzleien / Chancelleries d'Etat / Cancellerio di Stato***

- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Chancellerie d'Etat Canton de Genève, Rue de l'Hôtel de Ville 2, Case postale 3964, 1204 Genève
- Chancellerie d'Etat Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont
- Chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel
- Chancellerie d'Etat, Palais du Gouvernement, 1951 Sion
- Chancellerie d'Etat, Château cantonal, Place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant
- Chancellerie d'Etat Fribourg, 1700 Fribourg
- Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden, Regierungsgebäude, 9102 Herisau
- Landeskantlei Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
- Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden, 9050 Appenzell
- Regierung des Kantons Graubünden, Reichsgasse 35, 7001 Chur
- Regierungskantlei Glarus, 8750 Glarus
- Staatskanzlei Aargau, 5001 Aarau
- Staatskanzlei Basel-Stadt, Postfach, 4001 Basel
- Staatskanzlei Bern, Postgasse 68, 3011 Bern
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Postfach 1260, 6431 Schwyz
- Staatskanzlei Luzern, 6002 Luzern
- Staatskanzlei Nidwalden, 6371 Stans
- Staatskanzlei Obwalden, Rathaus, 6060 Sarnen
- Staatskanzlei Solothurn, Rathaus, 4509 Solothurn
- Staatskanzlei St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen
- Staatskanzlei Thurgau, 8510 Frauenfeld
- Staatskanzlei Zug, Regierungsgebäude, Postfach 15b, 6301 Zug
- Staatskanzlei Zürich, Kaspar-Escher-Haus, 8090 Zürich
- Standeskanzlei Uri, Postfach, 6460 Altdorf

2. Betroffene Organisationen / Organisations concernées / Organizzazioni interessate

- Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture (AGORA), Avenue des Jordils 3, Case postale, 1000 Lausanne 6
- Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana, Via Lambertenghi 4, 6900 Lugano
- Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Postfach 111, 4013 Basel
- Bio Suisse, Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen, Missionsstrasse 60, 4055 Basel
- Conférence des Evêques Suisses, Avenue du Moléson 21, 1700 Fribourg
- Coop, Thiersteinerallee 12, Postfach 2550, 4002 Basel
- economiesuisse, Verband der Schweizer Unternehmer, Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich

- ERFA BIO, Bio- und Gentechnologie, Postfach, 4012 Basel
- Erklärung von Bern, Quellenstrasse 25, Postfach 177, 8031 Zürich
- Fédération Romande des consommateurs FRC, Rue de Genève 7, Case postale 2820, 1002 Lausanne
- Gensuisse, Postfach, 3000 Bern 15
- Greenpeace Schweiz, Heinrichstrasse 147, Postfach, 8031 Zürich
- InterNutrition, Nordstrasse 15, Postfach, 8006 Zürich
- Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Eschikon 28, 8315 Lindau
- Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften SANW, Bärenplatz 2, 3011 Bern
- Schweizerische Akademie der technischen Wissenschaften, Seidengasse 16, Postfach, 8023 Zürich
- Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-Konferenz, Gsteigstrasse 52, Postfach 3249, 8049 Zürich
- Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, Nordstrasse 15, Postfach 328, 8035 Zürich
- Schweizerische Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern, Schützengässchen 5, Postfach, 3001 Bern
- Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, 5200 Brugg
- Schweizerischer Gewerbeverband, Schwarztorstrasse 26, Postfach 2721, 3001 Bern
- Schweizerischer Landfrauenverband, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
- STOPOGM, Av. de la Croisette 10, 1205 Genève
- Swissgranum, Kappellenstrasse 5, 3011 Bern
- Swissem, Postfach 16, 1567 Delley
- Swissaid, Jubiläumstrasse 60, 3000 Bern 6
- World Wildlife Fund Schweiz, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich-Mülligen